



RESPONSABILITÀ DA PROTESTO ILLEGITTIMO E PROVA DEL DANNO

ARIANNA FUSARO

SOMMARIO: 1. Sul danno da protesto illegittimo: percorsi giurisprudenziali – 2. La difficoltà di fornire la prova del danno e il danno *in re ipsa* – 3. Il problema della esatta individuazione dell'interesse leso – 4. Danno non patrimoniale da lesione dell'interesse patrimoniale dell'imprenditore al buon nome e all'immagine commerciale – 5. Protesto illegittimo, interesse leso e *quantum* del risarcimento.

1. Il caso della illegittimità di un protesto, ossia la erronea inclusione del nominativo di un soggetto nel bollettino dei protesti, è da lungo tempo annoverato dalla giurisprudenza tra le ipotesi di responsabilità *ex art. 2043*¹. Soggetti responsabili possono essere, a seconda dei casi, il creditore richiedente, il notaio, cui in genere si imputa di aver omesso di provvedere agli accertamenti necessari prima di inserire il nominativo tra i soggetti protestati², e la banca, quando per errore eleva il protesto di un titolo presentato per l'incasso³.

Sul tema, l'orientamento della giurisprudenza, ed in particolare l'orientamento della Suprema Corte, ha subito una particolare evoluzione, innanzitutto sotto il profilo della quantificazione e determinazione del danno risarcibile, ed in secondo luogo, quanto all'individuazione dell'interesse leso. Se da un lato, infatti, la giurisprudenza ha sempre considerato il protesto illegittimo causa di danno sia nella sfera patrimoniale, sia nella sfera personale del protestato, dall'altro particolare incertezza ha mostrato nel verificare in concreto quale danno risulti risarcibile, finendo con l'affrontare sul piano del risarcimento del danno nodi irrisolti dal punto di vista della natura dell'interesse leso.

¹ Si considera illegittima la levata di un protesto quando il nominativo di un soggetto è incluso erroneamente nel bollettino dei protesti. Al proposito la dottrina distingue l'ipotesi in cui il protesto sia levato fuori dei casi consentiti dalla legge (per esempio per violazioni inerenti i termini, il luogo del protesto, etc.), dal caso in cui sia conseguenza di un errore del richiedente. Nel primo caso si dovrebbe parlare più propriamente di protesto illegittimo, mentre nel secondo la levata di protesto sarebbe non illegittima, ma erronea (cfr. M. BATTAGLINI, *Il protesto*, Milano, 1972, p. 72; cfr. anche F. FIORUCCI, *Il protesto illegittimo*, Milano, 2004, p. 102 s.). Tuttavia, la distinzione non appare pacifica. Se è lo stesso legislatore a distinguere l'ipotesi del protesto erroneo da quella del protesto illegittimo (art. 12, comma 2°, l. 12 giugno 1973, n. 349), in realtà un «protesto levato per errore (ad es. contro una persona diversa dal debitore o prima della scadenza) è anche illegittimo» (R. TRIOLA, *Il protesto per mancato pagamento*, Giuffrè, 1989, p. 98).

² Trib. Milano, 11 aprile 1983, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 1985, II, p. 100 ss.

³ App. Perugia, 30 novembre 1994, in *Rass. giur. umbra*, 1995, p. 48 ss., relativo al caso di una banca che aveva erroneamente ritenuto insufficienti i fondi necessari per il pagamento di un assegno bancario.



L'orientamento più risalente nel tempo, ed anche quello che ha trovato minor credito sia in giurisprudenza che in dottrina, individuava nel protesto illegittimo una immediata fonte di danno risarcibile, un danno cioè che non doveva essere provato ai fini del risarcimento, perché insito nel fatto stesso dell'illegittimità del protesto⁴.

Questo primo, minoritario, indirizzo interpretativo è stato in seguito oggetto di una lettura di segno contrario sia da parte della giurisprudenza di merito che da parte di quella di legittimità. In base a quest'ultimo orientamento, il protesto illegittimo crea soltanto un pericolo di danno, «ma non la certezza del suo verificarsi, in quanto sono sempre ipotizzabili casi nei quali non determini in concreto alcun pregiudizio patrimoniale, come quando si riferisca a persona che non svolga alcuna attività economica o che abbia già perduto ogni credito o quando per un qualsiasi motivo di esso non si abbia notizia nell'ambiente in cui il soggetto abitualmente opera»⁵.

Dal punto di vista che più direttamente interessa in questa sede, vi è da sottolineare come la giurisprudenza, in un primo tempo orientata soprattutto ad occuparsi della prova del danno derivante da protesto illegittimo, si sia poco preoccupata di stabilire quale fosse concretamente l'interesse leso, questione che è stata affrontata solo in un secondo momento. È a partire dalla seconda metà degli anni novanta, infatti, che la Suprema Corte prende posizione in argomento⁶, con

⁴ In base a «nozioni di comune esperienza» infatti un protesto illegittimo espone il soggetto «ad un calo di fiducia da parte di coloro con cui si intrecciano, nella vita sociale, i numerosi rapporti giuridici, molti dei quali hanno carattere commerciale, determina difficoltà ed impedimenti che si traducono in termini economici»: in questo senso Trib. Roma, 28 settembre 1982, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 1983, II, p. 472, va cfr. anche Cass., 21 ottobre 1961, n. 2308, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 1962, II, p. 38 ss.

⁵ Cass., 11 giugno 1971, n. 1750, in *Giur. it.*, 1971, I, 1, c. 1537; v. anche nel medesimo senso Cass., 19 settembre 1975, n. 3065, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 1976, II, p. 40; Cass., 2 luglio 1977, n. 2878, in *Giust. civ.*, 1977, I, p. 1918. In questo senso, più di recente anche Cass., 26.3.1997, n. 2679, in *Vita not.*, 1997, p. 425, per la quale l'illegittima levata di protesto e la sua pubblicazione nel Bollettino, sono «fatti (...) solo potenzialmente produttivi di danno, implicano, cioè, il pericolo del suo verificarsi ma non la certezza che lo stesso si sia, in concreto, prodotto (...) e non esonerano quindi l'attore dal fornire la prova delle conseguenze dannose che, in concreto gli siano derivate».

Per la giurisprudenza di merito cfr. Trib. Santa Maria Capua Vetere, 24 luglio 1986, in *Vita not.*, 1987, p. 871; Trib. Napoli, 12 luglio 1991, in *Foro it.*, 1992, I, c. 2840; Trib. Napoli, 9 marzo 1998, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 1999, II, p. 618.

⁶ Le decisioni della Cassazione erano state anticipate da una interessante pronuncia del Tribunale di Milano (28 settembre 1989, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 1991, II, p. 497), in cui si sottolineava come un protesto illegittimo è idoneo a produrre «due ordini di effetti pregiudizievoli: da un lato il discredito commerciale suscettibile di recar nocimento soprattutto a chi svolga un'attività commerciale, dall'altro la lesione alla dignità ed al prestigio che, come tale, può colpire ogni persona indipendentemente dall'attività che svolge». Sulla base di tali considerazioni, il Tribunale riteneva che quando un imprenditore pretenda «di aver subito danni in conseguenza dell'illegittimo protesto, costituiti ad esempio nella revoca di fidi bancari o nella maggiore difficoltà ed onerosità dell'accesso al credito, non potrà limitarsi ad allegare tali circostanze (pur non inverosimili), ma dovrà provarle»; a contrario - sostiene ancora il Tribunale - «chi lamenti il pregiudizio alla propria onorabilità ed al proprio



l'affermazione del seguente principio di diritto: il protesto illegittimo, «conferendo pubblicità all'insolvenza del debitore, non può essere considerato in un'ottica esclusivamente commerciale o imprenditoriale, perché costituisce causa di discredito sia personale, che commerciale, e, pertanto, se illegittimo ed inoltre privo di un'efficace rettifica, è idoneo a provocare un danno patrimoniale, anche sotto il profilo della lesione dell'onore e della reputazione del debitore come persona, al di là dei propri interessi commerciali. Infatti nel caso in cui l'illegittimo protesto abbia leso diritti della persona, come quelli alla reputazione, per il discredito subito il danno è in re ipsa e dovrà essere risarcito senza che incomba sul danneggiato l'onere di fornire la prova dell'esistenza del danno. Solo ove sia dedotta la lesione della reputazione commerciale – a causa dell'illegittimità del protesto – quest'ultima costituisce semplice indizio dell'esistenza del danno alla reputazione, da valutare nel contesto di tutti gli altri elementi della situazione in cui si inserisce»⁷.

2. Tralasciando per un momento di considerare l'aspetto relativo alla prova del danno conseguente alla lesione di un diritto della personalità, occorre considerare come appaia evidente nel ragionamento della Suprema Corte la difficoltà di coniugare entro un'unica figura due aspetti così diversi della reputazione, e cioè il diritto ascrivibile alla sfera della personalità e l'interesse di natura patrimoniale. La distinzione tracciata tra reputazione personale e reputazione «commerciale» pare appunto riflettere sul piano delle conseguenze dannose il problema della individuazione e della natura dei due interessi.

Con riferimento alla protezione che il nostro ordinamento offre alla reputazione personale dell'imprenditore, la Suprema Corte richiama la legge 7 marzo 1996, n. 108, in tema di usura, il cui art. 17 prevede la possibilità per il debitore che abbia subito un protesto di ottenere la riabilitazione⁸. Ad avviso della Cassazione, da

prestigio potrà semplicemente limitarsi a fornire la prova dell'illegittimo protesto, essendo tali lesioni necessariamente insite nel fatto denunciato: potrà semmai escludersi il risarcimento nel caso in cui l'autore del protesto dimostri che di fatto nessun danno è stato sofferto, per l'impossibilità per chicchessia di venire a conoscenza della circostanza».

⁷ Cass., 5 novembre 1998, n. 11103, cit. Nello stesso senso, Cass., 23 marzo 1996, n. 2576, in *Danno e responsabilità*, 1996, p. 320, con nota di V. CARBONE, *Il protesto, la riabilitazione, il risarcimento*; in *Banca, borsa, tit. cred.*, 1997, II, p. 382, con nota di F.S. MARTORANO, *Le mobili frontiere del danno alla salute: lo shock da protesto illegittimo* e più di recente Cass., 28 giugno 2006, n. 14977, in *Resp. civ. e prev.*, 2007, p. 545 (m.), con nota di C. SCOGNAMIGLIO, *Protesto illegittimo e danno in re ipsa*, e in *Giur. it.*, 2007, I, c. 123 (m.), con nota di MANZO; Cass., 30 agosto 2007, n. 18316, in *Corr. giur.*, 2008, p. 645, con nota di A. CARRATO, *Il protesto illegittimo è dannoso anche per chi ne è colpito* e in *Giust. civ.*, 2008, 2863 con nota di M.M. FRANCISETTI BROLIN, *La natura del danno da protesto illegittimo*. Per la giurisprudenza di merito si v. Trib. Crotone, 3 luglio 2000, in *Dir. e giur.*, 2000, p. 377, con nota di R. ATTENA, *Risarcimento del danno da protesto illegittimo: reputazione personale e reputazione commerciale*.

⁸ La norma prevede per il soggetto che abbia subito un protesto (anche legittimo) di ottenere la riabilitazione nel caso in cui sia stato protestato una sola volta nell'arco temporale di un anno ed abbia provveduto al pagamento del titolo. Con la riabilitazione, il protesto «si considera, a tutti gli effetti,



tale norma traspare evidente lo scopo realizzato dal legislatore di considerare il debitore una «persona, al di fuori del circuito imprenditoriale-commerciale, dove i soggetti sono al contempo oggetto e consumatori delle informazioni che li riguardano, sotto il profilo della reputazione economica, cioè della capacità e dell'affidamento nel campo commerciale e produttivo, dove sussistono anche interessi della collettività al buon funzionamento del sistema economico e di mercato»⁹.

A puntualizzare il tenore delle affermazioni in precedenza formulate è poi intervenuta la sentenza della Cassazione n. 4881/2001¹⁰, che – nell'esplicitare il significato della immediata risarcibilità dei danni conseguenti a lesione della reputazione personale¹¹ – ha nuovamente evidenziato che per effetto di un protesto illegittimo «può verificarsi sia una lesione alla reputazione commerciale, dalla quale può conseguire un danno patrimoniale (oggetto di risarcimento), sia una lesione alla reputazione del protestato quale persona, dalla quale consegue automaticamente la perdita o la riduzione di un valore della persona umana, che dà diritto al risarcimento del danno».

La posizione della Corte di Cassazione in tema di protesto illegittimo, soprattutto quanto alla distinzione della reputazione commerciale dalla reputazione personale, è stata criticata da una parte della dottrina sotto un duplice punto di vista.

Innanzitutto, il meccanismo utilizzato dalla Cassazione si dispiega lungo una concezione «eventistica» del danno da lesione alla reputazione¹², trattandosi di un modo di operare dovuto in buona parte alla tradizione inaugurata con Corte cost. n. 184/1986¹³. Si tratta, da questo punto di vista, di un meccanismo in parte rivisto¹⁴, ma

come mai avvenuto» (art. 17, legge cit.) ed il protestato ha diritto di ottenere la definitiva cancellazione del suo nominativo dal registro dei protesti (*ibidem*).

⁹ Cass., 5 novembre 1998, n. 11103, cit. Aveva sottolineato come in tale norma risulti evidente l'intento di offrire maggiore tutela al debitore protestato già V. CARBONE, *Il protesto, la riabilitazione, il risarcimento*, cit., p. 321 ss. (l'autore è per la verità anche estensore della sentenza n. 11103/1998). Tale norma, infatti, ha – secondo l'autore – bilanciato due opposte esigenze: da un lato offrire maggiore tutela al debitore che abbia subito un unico protesto; dall'altro lato, garantire l'interesse pubblico alla divulgazione di fatti attinenti alla vita economica dei soggetti.

¹⁰ Cass., 3 aprile 2001, n. 4881, cit.

¹¹ In sostanza, la Cassazione ha negato che possa essere accolta in materia la concezione «eventistica» del danno. Il danno non è risarcibile in quanto coincidente con la lesione dell'interesse tutelato (danno-evento), ma «una volta provata detta lesione, il danno è *in re ipsa*, in quanto si realizza una perdita di tipo analogo a quello indicato dall'art. 1223 c.c., costituita dalla diminuzione o dalla privazione di un valore (per quanto non patrimoniale) alla quale il risarcimento deve essere commisurato». In sostanza, senza negare che il danno derivante dalla lesione alla reputazione personale sia *in re ipsa*, la Cassazione ritiene che tale danno non debba essere considerato «lesione in sè», ma piuttosto quale riduzione o perdita di un valore assoluto della persona umana.

¹² O, quantomeno, la distinzione tra lesione dell'interesse e danno prodotto dalla lesione «non risulta concettualmente chiaro» (P. ZIVIZ, *I "nuovi" danni secondo la Cassazione*, in *Resp. civ. e prev.*, 2001, p. 1207).

¹³ V. sul punto anche *infra* al paragrafo successivo. In realtà, sostiene la dottrina che critica questo orientamento, devono essere fornite specifiche allegazioni del danno subito da protesto



che certamente ancor oggi sul punto delle conseguenze dannose da lesione di diritti della personalità registra peculiari elementi di incertezza.

Da un secondo punto di vista, poi, si tratterebbe di un indirizzo difficilmente traducibile sul piano pratico: non è certo, per esempio, che l'illegittimità di un protesto che colpisca un soggetto già più volte protestato produca un pregiudizio alla reputazione personale, né che il medesimo fatto riferito ad un imprenditore stimato cagioni con certezza soltanto un danno alla reputazione personale¹⁵. In sostanza, ad essere posta in dubbio è la tesi secondo cui la lesione alla reputazione personale provoca sempre un danno, mentre il danno alla reputazione economica necessita di essere dimostrato ai fini del risarcimento¹⁶. Secondo questa dottrina, tale impostazione finirebbe addirittura per sovvertire un principio che pare strutturarsi in maniera inversa: la nozione stessa di reputazione presuppone che si instauri un giudizio tra un soggetto ed una comunità, «sicché, mentre tale rapporto potrebbe, quanto meno in astratto mancare sotto il profilo personale (si pensi all'uomo che vive in isolamento ovvero in una comunità assai ristretta ed a sua volta isolata), certamente esso non può mai mancare con riguardo all'attività imprenditoriale... e non sembra francamente possa dubitarsi che, al cospetto di un protesto illegittimo, un imprenditore commerciale certamente subirà un pregiudizio (vuoi perché egli operi

illegittimo sia con riferimento al danno patrimoniale che rispetto al danno non patrimoniale, non essendo giustificabile l'applicazione di un criterio che permetta di ritenere *in re ipsa* il danno-conseguenza (C. SCOGNAMIGLIO, *Protesto illegittimo e danno in re ipsa*, cit., p. 548 ss.).

¹⁴ La più recente sentenza della Cassazione n. 6732 del 30 marzo 2005 si segnalava proprio per una nuova lettura del danno derivante da illegittima inclusione di un nominativo nel bollettino dei protesti (Cass., 30 marzo 2005, n. 6732, in *Danno e responsabilità*, 2006, p. 286, con nota di N. BRUTTI, *Il danno non patrimoniale da protesto illegittimo*). In tale occasione, la Cassazione, riferendosi alle note sentenze nn. 8828 e 8829 del 2003 ha sottolineato come «il danno alla reputazione dell'imprenditore» possa essere anche di natura non patrimoniale. La tutela di tale danno, sostiene la Supr. Corte, essendo conseguenza della lesione di diritti involabili o fondamentali della persona «ha natura risarcitoria a pieno titolo, così come accade per il danno patrimoniale». Peraltro, la Supr. Corte finisce per non assumere una netta posizione né con riferimento alla prova del danno da lesione alla reputazione, per la quale non risulta evidenziato il meccanismo attraverso cui procedere alla liquidazione, né per quanto concerne i tratti di distinzione tra reputazione personale e reputazione commerciale, astrattamente individuati nel «danno non patrimoniale fondato sul rispetto della dignità sociale e professionale» dell'imprenditore e collegati sul piano normativo agli artt. 2, 3 e 41 della Costituzione «in relazione alla libertà di produzione ma in condizioni di rispetto della propria immagine ed attività professionale» (Cass., 30 marzo 2005, n. 6732, cit.). Di recente, però, a seguito delle note pronunce gemelle del 2010 sul danno non patrimoniale, si sono registrate altre pronunce interessanti in tema di protesto illegittimo, di cui si dirà *infra*, ultimo paragrafo.

¹⁵ Gli esempi citati si devono a S. SANZO, in nota di commento a Cass., 3 aprile 2001, n. 4881, cit., p. 1658. L'autore si avvale anche dell'esempio di un impiegato che subisca un protesto illegittimo immediatamente accertato, ma in ragione del quale egli non riesca ad ottenere un mutuo bancario: «ha subito un danno alla reputazione personale o a quella economica?» (S. SANZO, *ibidem*).

¹⁶ Cfr. F. FIORUCCI, *Il protesto illegittimo*, Milano, 2004, p. 122 s.; M. CARDONA, P. BOSCA, *Protesto illegittimo e lesione della reputazione personale e commerciale: il danno è presunto?*, cit., p. 1131.



stabilmente facendo ricorso al credito, vuoi perché ne vengano a conoscenza i suoi fornitori ovvero i suoi clienti, ecc.); mentre non è detto che la persona fisica debba patire un danno concreto alla sua reputazione dalla levata di un protesto nei suoi confronti»¹⁷.

In realtà, il problema è dato dal ricorso – per il danno da lesione della reputazione personale – al meccanismo del danno *in re ipsa*. Il metodo utilizzato da questa giurisprudenza pare infatti collocarsi in maniera anomala rispetto al più recente orientamento della Suprema Corte¹⁸, la quale ha nuovamente negato – come peraltro aveva fatto la dottrina maggioritaria¹⁹ – la possibilità che il danno, anche quando sia conseguenza della lesione di diritti inviolabili della persona, non abbia necessità di essere adeguatamente provato.

Tuttavia, la soluzione adottata, quella cioè che utilizza la distinzione tra reputazione personale e reputazione economica (o commerciale) al fine di delineare le conseguenze dannose derivanti dal protesto illegittimo, presenta profili di ambiguità laddove dimostra come la giurisprudenza abbia mancato di offrire una adeguata soluzione all'interrogativo su quale sia nel concreto l'interesse oggetto di lesione.

3. La Cassazione, richiedendo una differente prova del danno a seconda che il fatto dannoso incida sulla reputazione personale oppure sulla reputazione economica, implicitamente scinde due aspetti: da un lato un diritto della personalità, dalla cui lesione consegue un danno immediatamente risarcibile²⁰, dall'altro un interesse di natura patrimoniale, che rappresenta un semplice indizio dell'esistenza del danno. L'interesse nei confronti delle pronunce della Suprema Corte va rinvenuto nel fatto di ammettere che un protesto illegittimo possa incidere da un lato su un diritto della personalità, dall'altro su un interesse di natura patrimoniale. Sulla collocazione di tale interesse patrimoniale, se cioè si tratti di un autonomo diritto soggettivo, o se invece si tratti soltanto di un aspetto del generale diritto alla reputazione del soggetto, la Cassazione sembra propendere per la seconda soluzione. Tuttavia, sostenendo che il danno da lesione alla reputazione economica va adeguatamente provato, mentre la lesione della reputazione personale del soggetto protestato produce un danno *in re ipsa*, la Suprema Corte finisce per individuare un profilo marcatamente patrimoniale

¹⁷ S. SANZO, *Note in tema di protesto illegittimo e danno alla reputazione (personale e commerciale)*, cit., p. 771. Secondo l'autore, la soluzione della Cassazione appare, anche da un punto di vista logico, «capovolta rispetto alla realtà concreta» (S. SANZO, *ibidem*).

¹⁸ Cfr. *infra*, par. 4.

¹⁹ Vi è chi ritiene che il meccanismo del danno evento e quello del danno *in re ipsa* finiscano per mascherare il riconoscimento di un danno punitivo, che è invece estraneo al sistema di risarcimento dei danni alla persona (M. FRANZONI, *Il danno non patrimoniale del diritto vivente*, in *Corr. giur.*, 2009, p. 9 s.).

²⁰ La questione relativa alla risarcibilità dei danni che conseguono alla lesione di un diritto della personalità si inserisce nella vicenda molto complessa e dibattuta dei limiti posti dall'art. 2059 cod. civ. al risarcimento di danni non patrimoniali; questione da ultimo approfondita dalla Cassazione con le note pronunce, già richiamate, nn. 8828 e 8829 del 2003.



dell'interesse leso, che vale a distinguerlo dalla reputazione personale quale diritto della personalità. Quello che sul piano della logica appare in buona misura evidente, e cioè che il protesto illegittimo incide anche su interessi di natura patrimoniale, risulta quindi soltanto implicitamente dalle pronunce sul tema, in quanto la giurisprudenza ha optato per l'inquadramento della reputazione «commerciale» entro il diritto alla reputazione personale, individuandone una distinzione soltanto nell'ambito dei danni risarcibili. La collocazione di tale interesse può infatti passare attraverso un duplice tentativo: o la reputazione economica non è altro che un aspetto – di natura patrimoniale – della reputazione personale; oppure si tratta di un interesse esclusivamente patrimoniale che, scindendosi dal diritto alla reputazione, abbisogna di autonoma collocazione e di una indagine che ne accerti la meritevolezza di tutela nel nostro ordinamento. In realtà, l'operazione attraverso cui ad ogni lesione della reputazione dell'impresa si fa corrispondere – pedissequamente – la lesione di un diritto della personalità appare ingiustificata ogni volta che valga a tutelare interessi a carattere patrimoniale attraverso l'ampia protezione dei diritti della persona. Con ciò non si intende escludere che possa ricevere adeguata protezione, nel nostro ordinamento, anche l'interesse dell'imprenditore al buon nome e all'immagine commerciale. Ma questo interesse va più opportunamente inquadrato come una aspettativa di guadagni futuri e deve essere qualificato come un interesse di natura patrimoniale²¹. Un interesse che non presenta i caratteri del diritto soggettivo proprio del diritto della personalità ma che, per la presenza di indici normativi che ne indicano la rilevanza nel sistema, tra i quali l'art. 41 della Costituzione, può comunque determinare – nella comparazione con l'interesse del danneggiante²² – ingiustizia del danno ai sensi dell'art. 2043²³.

²¹ Cfr. *amplius* AR. FUSARO, *Informazioni economiche e "reputazione" d'impresa*, Torino, 2010; EAD., *Informazioni inesatte e danno alla "reputazione" d'impresa: le variabili della responsabilità*, in *La resp. civ.*, 2009, 355. Sul tema della reputazione economica si v. A. GIULIANI, *La tutela aquiliana della reputazione economica*, in *Contr. e impr.*, 1985, 80; Id., *Illecito concorrenziale, illecito aquiliano e ingiustizia del danno*, in *Rass. dir. civ.*, 1983, 830 ss., in part. 834 ss.; P. AUTERI, *La tutela della reputazione economica*, in *L'informazione e i diritti della persona*, a cura di Alpa, Bessone, Boneschi e Caiazza, Napoli, 1983, 93 ss.; V. ZENOVICH, *Considerazioni sul danno da protesto illegittimo*, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 1991, II, 502; Id., *Profili negoziali degli attributi della personalità*, in *Dir. inf.*, 1993, 545 ss.; M. FRANZONI, *L'illecito*, nel *Trattato della responsabilità civile*, diretto da Franzoni, Milano, 2004, 906 s.; P.G. MONATERI, *La responsabilità civile*, nel *Trattato di diritto civile*, diretto da Sacco, Torino, 1998, in part. 597 ss.

²² La rilevanza *ex art.* 2043 di tale interesse deve dunque essere condotta a partire da una attenta ponderazione degli indici normativi presenti nell'ordinamento attraverso i quali condurre la comparazione degli interessi in conflitto: «comparazione e valutazione che non sono rimesse alla discrezionalità del giudice, ma (...) vanno condotte alla stregua del diritto positivo, al fine di accertare se, e con quale consistenza ed intensità, l'ordinamento assicura tutela all'interesse del danneggiato, con disposizioni specifiche (così risolvendo in radice il conflitto, come avviene nel caso di interesse protetto nella forma del diritto soggettivo, soprattutto quando si tratta di diritti costituzionalmente garantiti o di diritti della personalità), ovvero comunque lo prende in considerazione sotto altri profili diversi dalla tutela risarcitoria, manifestando così una esigenza di protezione (nel qual caso la



Si è già avuto occasione di segnalare come la giurisprudenza abbia finito in tale settore per operare attraverso una sorta di percorso a ritroso e cioè abbia ravvisato sul piano delle conseguenze dannose risarcibili un problema che invece attiene alla esatta individuazione dell'interesse tutelato. La distinzione tra l'interesse patrimoniale ed i valori della personalità deve invece essere condotta a monte, e cioè sul piano della ingiustizia del danno. Accertare se l'interesse concretamente leso sia un diritto della personalità o un interesse patrimoniale attiene non al piano delle conseguenze da risarcire quanto alla verifica che quell'interesse rientri nella sfera dell'ingiustizia del danno, in quali limiti ed in quali casi. Ma le incertezze dimostrate da una parte della giurisprudenza quanto alla individuazione dei danni da risarcire per le ipotesi di protesto illegittimo denotano come alla «reputazione economica» non si adatti una soluzione univoca quanto alla concreta individuazione dell'interesse leso ed agli esatti confini tra l'interesse patrimoniale ed il diritto della personalità. La soluzione, troppo di frequente accolta, di ravvisare *sic et simpliciter* lesione di un diritto della personalità quale conseguenza del fatto finisce per mostrarsi carica di ambiguità sul versante della determinazione del *quantum* risarcitorio. Mentre l'analisi va condotta più opportunamente sul piano della individuazione dell'interesse leso.

Quanto detto costituisce indispensabile premessa alla soluzione che si impone sul terreno della valutazione dei danni non patrimoniali da risarcire. Il tentativo, anche da parte di una giurisprudenza piuttosto recente²⁴, di riconoscere il danno nella lesione della reputazione economica/diritto della personalità ha finito col mostrarsi del tutto inadeguato e deve essere considerato definitivamente superato con le più

composizione del conflitto con il contrapposto interesse è affidata alla decisione del giudice, che dovrà stabilire se si è verificata una rottura del «giusto» equilibrio intersoggettivo, e provvedere a ristabilirlo mediante il risarcimento)» (principio affermato con chiarezza dalla Corte di Cassazione nella nota pronuncia 500 del 2009 pubblicata in *Foro it.*, 1999, I, c. 2487, con note di A. PALMIERI e R. PARDOLESI; in *Foro it.*, 1999, I, c. 3201 (m), con note di R. CARANTA, F. FRACCHIA, A. ROMANO, e c. 3201, con nota di E. SCODITTI; in *Contratti*, 1999, p. 869; in *Giust. civ.*, 1999, I, p. 2261, con nota di M.R. MORELLI; in *Nuova giur. civ. comm.*, 1999, II, p. 357, con *Opinioni* di M. BERTOLISSI, G. ALPA, S. PATTI, G. VISINTINI, L.P. COMOGLIO, F. CAPRIGLIONE; in *Danno e responsabilità*, 1999, p. 965, con note di P.G. MONATERI, V. CARBONE, A. PALMIERI e R. PARDOLESI, G. PONZANELLI, E. ROPPO e in *Corr. giur.*, 1999, p. 1367, con note di A. DI MAJO, V. MARICONDA).

²³ Sempre che del danno ingiusto se ne accolga una lettura nei termini di una clausola generale. Non va dimenticato infatti che parte della dottrina esclude che l'ingiustizia del danno sia configurabile come una clausola generale (C. CASTRONOVO, *La nuova responsabilità civile*, Milano, 2006, p. 112) e propende per una lettura del sistema di responsabilità civile come sistema caratterizzato da una tipicità evolutiva, ove l'accertamento della lesione presuppone l'esistenza di una situazione soggettiva da reperirsi nella disciplina legislativa (C. CASTRONOVO, *La nuova responsabilità civile*, cit., p. 107 s.; ID., *Problema e sistema nel danno da prodotti*, Milano, p. 141; C. SCOGNAMIGLIO, voce *Ingiustizia del danno*, in *Enc. giur. Treccani*, vol. XVIII, Roma, 1986; ID., *L'ingiustizia del danno*, nel *Trattato di diritto privato*, diretto da M. BESSONE, X, *Illecito e responsabilità civile*, Torino, 2005, p. 12 ss.)

²⁴ Cass., 28 giugno 2006, n. 14977, cit.; Cass., 30 agosto 2007, n. 18316, cit.; Cass., 20 marzo 2008, n. 7495, cit.



recenti pronunce delle Sezioni Unite, ove viene chiaramente esplicitato che «nel caso di lesione di valori della persona» il danno non può essere considerato *in re ipsa*, perché ciò «snatura la funzione del risarcimento, che verrebbe concesso non in conseguenza dell'effettivo accertamento di un danno, ma quale pena privata per un comportamento lesivo»²⁵. Il danno di cui si lamenta la lesione, anche quando si tratti di un danno non patrimoniale da lesione ad un diritto della personalità, «deve essere allegato e provato»²⁶. È possibile per il giudice avvalersi della prova presuntiva, ed anche come unico mezzo di prova, ma il danneggiato dovrà «allegare tutti gli elementi che, nella concreta fattispecie, siano idonei a fornire la serie concatenata di fatti noti che consentano di risalire al fatto ignoto»²⁷.

Da questo punto di vista va invece valutato positivamente il percorso seguito da quella parte della giurisprudenza che considera il protesto illegittimo come semplice indizio dell'esistenza di un danno e richiede che il danneggiato fornisca la prova del pregiudizio subito nel singolo caso²⁸. Può infatti verificarsi il caso di un protesto illegittimo che provochi gravi conseguenze (patrimoniali e non patrimoniali) nella sfera dell'imprenditore danneggiato ed altresì il caso di un protesto privo nel concreto di conseguenze rilevanti, o le cui conseguenze si collochino sotto quel criterio della tollerabilità individuato dalla Suprema Corte nelle note pronunce del 2008²⁹, come nel caso di un protesto che intervenga nella sfera di un imprenditore già più volte protestato³⁰. Ciò non esclude, ovviamente, che il giudice possa, per determinare l'ammontare del risarcimento, far ricorso a presunzioni, ma vale ad evitare il ricorso a criteri poco rigorosi nella determinazione del danno, specie in un settore per molti versi magmatico come quello dei danni non patrimoniali.

4. Precisati i termini della questione con riferimento al diritto della personalità ed operate le necessarie puntualizzazioni quanto al modo di determinazione del

²⁵ Cass., sez. un., 11 novembre 2008, n. 26972 e le altre di analogo contenuto depositate nella stessa data nn. 26973, 26974, 26975 (elle maggiori riviste è pubblicata almeno una delle pronunce gemelle: in *Foro it.*, 2009, I, con note di R. PARDOLESI e R. SIMONE, di A. PALMIERI, di G. PONZANELLI e di E. NAVARRETTA; in *Nuova giur. civ. comm.*, 2009, I, p. 102, con commenti di E. BARGELLI, di M. DI MARZIO, e *ibidem*, II, pp. 191 ss., con opinioni di P. CENDON, di E. NAVARRETTA, e di G. PONZANELLI; in *Danno e resp.*, 2009, 19, con note di A. PROCIDA MIRABELLI DI LAURO, di S. LANDINI, di C. SGANGA; in *La resp. civ.*, 2009, p. 4 ss., con commenti di M. FRANZONI, di A. ZACCARIA, di F. BILOTTA, di G. FACCI, di R. PARTISANI).

²⁶ Cass., sez. un., 11 novembre 2008, n. 26972, cit.

²⁷ Cass., sez. un., 11 novembre 2008, n. 26972, cit.

²⁸ Cass., 13 dicembre 2007, n. 13002, in *Mass. Giust. civ.*, 2007; Cass., 26 marzo 1997, n. 2679, in *Vita not.*, 1997, p. 425; Trib. Santa Maria Capua Vetere, 24 luglio 1986, in *Vita not.*, 1987, p. 871.

²⁹ Sul punto v. *infra*, ultimo paragrafo.

³⁰ Cass., 13 dicembre 2007, n. 13002, cit., per esempio ha ritenuto corretta la decisione del giudice di merito nella parte in cui aveva ritenuto che l'attore, già più volte protestato, non avesse dato prova di conseguenze effettive intervenute a seguito del nuovo protesto, pure qualificatosi come illegittimo.



quantum risarcitorio, occorre ritornare sul tema del risarcimento del danno non patrimoniale da lesione dell'interesse patrimoniale alla aspettativa di guadagni futuri (reputazione economica quale interesse di natura patrimoniale). L'esatta individuazione dell'interesse inciso, infatti, ha sicure ed importanti conseguenze sul piano del risarcimento del danno non patrimoniale quando la lesione abbia ad oggetto non il diritto della personalità ma l'interesse di natura patrimoniale.

Se certamente l'iniziativa economica privata è diritto protetto dalla nostra Costituzione, essa non rientra, infatti, secondo buona parte della dottrina, tra quei «diritti inviolabili» dell'uomo sui quali la Suprema Corte ha faticosamente ricostruito l'impianto sistematico del risarcimento del danno non patrimoniale. Sulla base di questa più recente (e decisamente nota) giurisprudenza, infatti, superare i limiti segnati dall'art. 2059 è possibile – oltre che in forza dell'applicazione dell'art. 185 cod. pen. o in presenza degli altri «casi determinati dalla legge» – quando il fatto abbia inciso su «interessi di rango costituzionale inerenti alla persona». Se talvolta la determinazione di quel nucleo di diritti cui intendeva riferirsi la Suprema Corte nelle sentenze gemelle 8827 e 8828³¹ e la Corte costituzionale nella pronuncia n. 233/2003³², non sono risultati del tutto chiari, potendo – in base ad un'interpretazione non eccessivamente estensiva – venire a coincidere con tutti i diritti costituzionalmente protetti, la soluzione che li ravvisa nei «diritti inviolabili dell'uomo» pare debba essere oggi definitivamente accolta.

Nelle pronunce rese da ultimo dalle Sezioni Unite, infatti, se pur in un quadro segnato anche da non poche contraddizioni ed ambiguità³³, viene nuovamente esplicitato che deve trattarsi di «diritti inviolabili della persona riconosciuti dalla Costituzione»; che la tutela risarcitoria va ammessa in presenza di «specifici valori della persona presidiati da diritti inviolabili secondo Costituzione». Il riferimento è a quei diritti inviolabili di cui all'art. 2 della Costituzione, ma la tutela – precisa la Cassazione – non va limitata «ai casi di diritti inviolabili della persona espressamente riconosciuti dalla Costituzione nel presente momento storico, ma, in virtù dell'apertura dell'art. 2 Cost. ad un processo evolutivo, deve ritenersi consentito all'interprete rinvenire nel complessivo sistema costituzionale indici che siano idonei a valutare se nuovi interessi emersi nella realtà sociale siano, non genericamente

³¹ Se pur già nelle due sentenze gemelle nn. 8827 e 8828 era piuttosto esplicito il riferimento ai diritti inviolabili dell'uomo, in particolare in alcuni passi della motivazione, ove si legge che «nel vigente assetto dell'ordinamento, nel quale assume posizione preminente la Costituzione - che, all'art. 2, riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo -, il danno non patrimoniale deve essere inteso come categoria ampia, comprensiva di ogni ipotesi in cui sia leso un valore inerente alla persona»; e ancora laddove compare il riferimento ai «diritti inviolabili inerenti alla persona non aventi natura economica».

³² Che sul punto avalla le pronunce 8827 e 8828 facendo espresso richiamo ai «valori inerenti alla persona» ... «anche in riferimento all'art. 2 Cost.».

³³ Alcune delle quali sono efficacemente messe in luce da R. PARDOLESI e R. SIMONE nella nota di commento citata pubblicata nel *Foro it.*, 2009, p. 128 ss., *Danno esistenziale (e sistema fragile): «die hard»*.



rilevanti per l'ordinamento, ma di rango costituzionale attenendo a posizioni inviolabili della persona umana».

Sulla natura chiusa o aperta dell'art. 2 della Costituzione si è dibattuto lungamente in passato, e non vale in questa sede riprendere un dibattito ormai noto e sviluppato nelle sue molteplici sfaccettature. Se non per ricordare che la disputa fra i fautori dell'una o dell'altra tesi si sia per lo più composta sul crinale di un orientamento che ridimensiona le radicalità di entrambe le opzioni ermeneutiche per ritenere che vada accolta una lettura aperta dell'art. 2 della Costituzione ma con i limiti segnati dalla rilevanza costituzionale del diritto. In sostanza, una capacità espansiva del catalogo dei diritti inviolabili può coesistere con la necessità che il «nuovo diritto» (che emerge nella realtà e di cui si avverte l'esigenza di tutela per il suo appartenere a quel tipo di interessi) sia ancorato a riferimenti normativi di rilevanza costituzionale che si pongano a protezione di diritti inviolabili della persona umana³⁴.

Anche opportunamente inteso il precetto costituzionale secondo la più recente ed «aperta» lettura, ciò non vale ad includere ogni diritto costituzionalmente qualificato entro la categoria dei diritti inviolabili. Né tantomeno il ricorso alla protezione dei diritti inviolabili può fungere da espediente per ampliare a dismisura la base del risarcimento. Piuttosto «l'argine costituzionale dei diritti inviolabili dell'uomo va ... (ri)costruito con severo rigore»³⁵, per evitare che i limiti segnati finiscano per riespandersi per effetto di una interpretazione poca rigorosa dell'art. 2 Cost.³⁶.

³⁴ La letteratura sul tema, che ha coinvolto i civilisti sul versante dei diritti della personalità ma ancor prima i costituzionalisti quanto alla corretta interpretazione da attribuire all'espressione «diritti inviolabili», è troppo vasta per poter essere richiamata con il rigore necessario. È invece importante ricordare alcune fondamentali pronunce della Corte costituzionale che hanno accolto la tesi della natura aperta dell'art. 2 Cost., includendo nei «diritti inviolabili dell'uomo» il diritto di disporre liberamente della propria sessualità (Corte cost., 18 dicembre 1987, n. 561), il diritto sociale all'abitazione (Corte cost., 7 aprile 1988, n. 404), il diritto di abbandonare il proprio paese (Corte cost., 17 giugno 1992, n. 278), il diritto all'identità personale (Corte cost., 3 febbraio 1994, n. 13).

³⁵ F.D. BUSNELLI, *Chiaroscuri d'estate. La Corte di Cassazione e il danno alla persona*, in *Danno e resp.*, 2003, p. 827.

³⁶ Mette in guardia da tale pericolo A. PALMIERI, *La rifondazione del danno non patrimoniale, all'insegna della tipicità dell'interesse leso (con qualche attenuazione) e dell'unitarietà*, cit., p. 127, il quale sottolinea come la tipicità dei valori costituzionali ed il riferimento alla clausola «generalissima» dell'art. 2 Cost. non rappresentano certo un «argine invalicabile». Critiche verso il ricorso ad una categoria troppo ampia come quella dei diritti rilevanti ex art. 2 Cost. vengono per la verità da numerosi autori, tra cui F. GAZZONI, *L'art. 2059 c.d. e la Corte costituzionale: la maledizione colpisce ancora*, in *Resp. civ. e prev.*, 2003, 1307; A. PROCIDA MIRABELLI DI LAURO, *Il danno non patrimoniale secondo le sezioni unite: un "de profundis" per il danno esistenziale*, cit., in part. p. 37; M. DI MARZIO, *Danno non patrimoniale: grande è la confusione sotto il cielo, la situazione non è eccellente*, cit., p. 126. Ma, d'altro canto, la nuova lettura dell'art. 2059 deve necessariamente essere accompagnata da un richiamo puntuale di quegli elementi che possono dirsi acquisiti in tema di diritti inviolabili della persona. Tenendo conto del fatto che l'art. 2059 «non sembra offrire ospitalità ad un'interpretazione che ricolleggi automaticamente il ristoro del danno non patrimoniale alla lesione di tutte le situazioni soggettive protette dalla Costituzione» (G. PONZANELLI, *Il "nuovo" art. 2059*, in *Il "nuovo" danno non patrimoniale*, a cura di G. Ponzanelli, Cedam,



I diritti inviolabili di cui all'art. 2 della Costituzione devono essere qualificati per la stretta relazione che si pone tra di essi ed i valori dell'individuo, *in primis* con il valore della dignità dell'uomo. Dal che si evince che «*non tutti i diritti che possono in qualche modo ricondursi alle previsioni costituzionali sono (...) diritti inviolabili o fondamentali*»³⁷. Ne rimangono certamente esclusi quei diritti che, pur ricevendo un avallo costituzionale, non compongono la sfera di inviolabilità della persona umana essendo privi di un diretto riferimento al valore primario della dignità dell'uomo³⁸. Il tratto caratterizzante del diritto inviolabile, determinato dal porsi quale valore o principio fondante dell'ordinamento costituzionale, è, sul piano delle conseguenze, il carattere della intangibilità, che lo rende impermeabile – per costante interpretazione giurisprudenziale e dottrinale – al procedimento di revisione costituzionale. Il diritto all'iniziativa economica privata, cui manca una relazione diretta con il valore della dignità dell'uomo, ed in generale con quei valori che sono co-essenziali alla persona umana, è privo dei connotati che caratterizzano l'invulnerabilità del diritto. Inoltre, la Costituzione pone l'iniziativa economica privata in una posizione di subordine rispetto a quei valori dell'uomo che sono la sicurezza, la libertà e la dignità, segnandone inevitabilmente i tratti distintivi fuori del contesto del diritto «inviolabile»³⁹.

Certamente non possono essere annoverati nella categoria quei diritti che hanno una diretta rilevanza economica, non soltanto perché in base alla linea interpretativa della Suprema Corte deve trattarsi di «interessi inerenti alla persona non connotati da rilevanza economica»⁴⁰, ma ancor più in quanto essi non rientrano in quella tipologia di diritti «inviolabili» di cui si occupa l'art. 2 della Costituzione⁴¹. Tra essi non rientra il diritto di iniziativa economica privata, allo stesso modo in cui non vi rientra il diritto di

Padova, 2004, p. 56) e proprio il ricorso all'art. 2 della Costituzione, purché se ne sia data una lettura rigorosa, «è in grado di evitare il fenomeno della moltiplicazione dei diritti della personalità e dei danni alla persona» (C. SCOGNAMIGLIO, *Il sistema del danno non patrimoniale dopo le decisioni delle Sezioni Unite*, cit.).

³⁷ F. MODUGNO, *I «nuovi diritti» nella giurisprudenza costituzionale*, cit., p. 85.

³⁸ In sostanza non fanno parte di quelle «esigenze esistenziali» che identificano la persona umana quale «valore di vertice del sistema normativo italiano» (A. SCALISI, *Il valore della persona nel sistema e i nuovi diritti della personalità*, Milano, 1990, p. 35).

³⁹ E. NAVARRETTA, *Diritti inviolabili e risarcimento del danno*, cit., p. 66 s.

⁴⁰ Cass., 31 maggio 2003, nn. 8827, 8828, cit.

⁴¹ L'interpretazione è criticata da V. SCALISI, *Danno alla persona e ingiustizia*, in *Riv. dir. civ.*, 2007, in part. pp. 152 ss., che sul punto sottolinea come la categoria dei diritti della persona garantiti dalla Costituzione – ed a maggior ragione quella dei diritti inviolabili – possa risultare nel complesso poco idonea a proteggere il valore della persona complessivamente considerata, trattandosi di categoria che comprende soltanto «i diritti e i valori costituzionalmente e specificamente previsti e gli altri che in un determinato momento storico-reale e per via sistematica possono valutarsi siccome necessariamente conseguenti e connessi ai primi», ma non quelli non garantiti a livello costituzionale ma che siano «socialmente apprezzabili e come tali normativamente meritevoli di tutela alla stregua dell'*interest rei publicae* o per conforme valutazione della comunità giuridica» (le citazioni virgolettate si trovano a p. 152).



proprietà⁴². Il riconoscimento costituzionale di questi diritti infatti non è soltanto riconoscimento della piccola proprietà o della iniziativa economica del piccolo imprenditore, ma è allo stesso tempo riconoscimento della proprietà delle grandi imprese immobiliari e dell'iniziativa economica di imprese di grandi dimensioni e particolarmente rilevanti dal punto di vista economico. E d'altro canto la storia stessa delle libertà economiche, dapprima base dello stato borghese ed in seguito valore subordinato rispetto ai diritti che costituiscono il «patrimonio irretirabile della personalità umana»⁴³, non ne consente quella lettura che è invece tipica dei diritti inviolabili⁴⁴. Parlare rispetto ad essi di «diritti della persona» è dunque «un nonsense»⁴⁵. All'iniziativa economica privata, in particolare, manca quella relazione immediata con i valori della persona che connota i diritti inviolabili: per essa si rinvia a quel «principio di valore, quello monetario o “cosale” (...), che è esattamente il contrario di quello dei valori personali»⁴⁶.

Quanto premesso ha diretta attinenza con il tema che ci occupa in questa sede. Vi è infatti una importante conseguenza nella mancata afferenza del diritto all'iniziativa economica privata a quei diritti inviolabili di cui all'art. 2 Cost. e che fanno da cornice all'orientamento giurisprudenziale in tema di danno non patrimoniale. Quando si sia in presenza della lesione non di un diritto della personalità, ma dell'interesse patrimoniale alla «reputazione» dell'impresa, il relativo referente costituzionale deve essere rinvenuto nell'art. 41 Cost. ed il risarcimento dei danni non potrà che essere limitato alle conseguenze patrimoniali, sempre ovviamente che il fatto non costituisca anche reato. In questo senso, l'esatta individuazione dell'interesse inciso costituisce basilare ed imprescindibile premessa della eventuale ascrizione di responsabilità in capo al danneggiante e della determinazione del danno passibile di risarcimento nella fattispecie concreta.

⁴² C. CASTRONOVO, *Danno esistenziale: il lungo addio*, in *Danno e resp.*, 2009, p. 7; G. PONZANELLI, *Il “nuovo” art. 2059*, cit., p. 59.

⁴³ Corte cost., 19 giugno 1956, n. 11, in www.cortecostituzionale.it.

⁴⁴ «Ciò ha comportato, sul piano assiologico-positivo, da un lato, il depotenziamento delle libertà economiche (che non sono ritenute diritti inviolabili dalla giurisprudenza costituzionale), dall'altro il potenziamento delle autentiche libertà personali che formano il nucleo assolutamente condizionante tutte le altre libertà» (F. MODUGNO, *I «nuovi diritti» nella giurisprudenza costituzionale*, Giappichelli, Torino, 1995, p. 11).

⁴⁵ A. BALDASSARRE, voce *Diritti inviolabili*, in *Enc. giur. Treccani*, XI, Roma, 1989, p. 25.

⁴⁶ A. BALDASSARRE, voce *Diritti inviolabili*, cit., p. 26. L'autore ritiene che iniziativa economica privata e proprietà non rientrino tra i diritti della persona e quindi entro i diritti inviolabili in senso stretto. La chiave di lettura è data per questo autore dalla distinzione tra i diritti inviolabili «originali» o «generalisti» e quelli «derivati» o «speciali». I primi costituiscono condizione essenziale della democrazia, nel senso che condizionano l'esistenza stessa di una qualunque democrazia, mentre i secondi sono peculiari di un determinato ordinamento democratico, perché ne determinano il concreto modello di riferimento. Solo in questo secondo senso proprietà e iniziativa economica privata potrebbero essere considerati quali diritti inviolabili.



5. Nel tracciare un quadro di sintesi di quanto sottolineato in precedenza, occorre innanzitutto ribadire come le conclusioni cui perviene la giurisprudenza in tema di danno da protesto illegittimo appaiono conseguenza di una incerta presa di posizione sul problema dell'interesse oggetto di lesione. Il ricorso al danno *in re ipsa* è di certo una forzatura e risulta estraneo ai principi più di recente formulati dalla stessa Suprema Corte con riferimento ai metodi di quantificazione dei danni risarcibili. Di conseguenza, diviene ultroneo ipotizzare la distinzione tra reputazione personale e reputazione commerciale al fine di scindere i metodi di accertamento e quantificazione del danno risarcibile.

Le soluzioni che è possibile adottare sono sostanzialmente due.

Secondo una prima linea interpretativa, il protesto illegittimo può essere considerato come causa di lesione della reputazione personale del soggetto protestato e la reputazione commerciale o professionale non sono altro che aspetti del diritto della personalità dell'imprenditore. Con l'adozione di tale approccio argomentativo, devono essere risarcite non soltanto le conseguenze patrimoniali, ma anche i danni non patrimoniali, trattandosi di danni che sono conseguenza della lesione di un diritto della personalità. Sempre che non si sia di fronte ad una ipotesi in cui difetti la gravità della lesione⁴⁷, perché il diritto non è stato inciso oltre quella soglia minima che determina un pregiudizio talmente serio da essere preso in considerazione in un sistema "che impone un grado minimo di tolleranza"⁴⁸. In questo senso, diviene necessario accertare la gravità della lesione e la non futilità del pregiudizio conseguente. Il che significa che – come affermato di recente dalla Suprema Corte⁴⁹ – non è possibile procedere alla liquidazione del danno desumendolo dalla semplice illegittimità del protesto, ma è necessario che il danneggiato alleghi quegli elementi di fatto dai quali il giudice possa determinare, anche mediante presunzioni semplici, l'esistenza e l'entità del pregiudizio⁵⁰.

⁴⁷ Cass., sez. un., 11 novembre 2008, n. 26972, cit.

⁴⁸ Cass., sez. un., 11 novembre 2008, n. 26972, cit. Parte della dottrina ha sollevato dubbi sulla ricostruzione operata dalla Suprema Corte con riferimento ai criteri della gravità della lesione e della serietà del danno. Ad essere criticata, in particolare, è la scelta di applicare il criterio con riferimento esclusivo al risarcimento dei danni non patrimoniali, mentre non sarebbe necessario utilizzare tale parametro con riguardo ai danni patrimoniali. Di conseguenza, il danno patrimoniale "pur se conseguente a una lesione non grave e quand'anche non serio, sarebbe ugualmente risarcibile" (P. ZIVIZ, *Inception (ovvero gli effetti secondari delle Sezioni Unite)*, in *Resp. civ. e prev.*, 2010, p. 2248; si v. anche EAD., *La sfuggente identità dei danni bagatellari*, in *Resp. civ. e prev.*, 2009, 2467 ss.).

⁴⁹ Cass., 23 giugno 2010, n. 15224, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2011, I, 22, con nota di R. BREDI, *No al danno in re ipsa da protesto illegittimo*.

⁵⁰ Cass., 23 giugno 2010, n. 15224, cit. La pronuncia si segnala proprio per aver adottato un approccio argomentativo volto ad escludere che dal protesto illegittimo sia possibile desumere – senza necessità di prova – il danno alla reputazione personale del protestato. Sul tema, assai vicino a quello del protesto illegittimo, dei danni derivanti dalla illegittima segnalazione di un nominativo alla Centrale Rischio della Banca d'Italia si segnala però anche una pronuncia, sempre del 2010, in cui la Suprema Corte ha ritenuto il danno subito dal soggetto segnalato desumibile in via equitativa, trattandosi di un "danno reale", che non ha necessità di essere effettivamente provato (Cass., 24 maggio 2010, n. 12626, in



In base alla seconda linea interpretativa, invece, il protesto illegittimo può incidere sul diritto della personalità dell'imprenditore oppure sul suo interesse patrimoniale alla aspettativa di guadagni futuri o, infine, sia sul diritto della personalità che sull'interesse patrimoniale. Per procedere alla liquidazione dei danni è necessario accertare in concreto quale sia l'interesse leso con il protesto illegittimo. Per l'ipotesi in cui si sia di fronte alla lesione del diritto della personalità, si dovrà procedere alla liquidazione delle conseguenze patrimoniali e non patrimoniali del fatto, in base ai criteri e con i limiti segnalati in precedenza. Laddove si sia di fronte alla lesione di un interesse patrimoniale dell'imprenditore, invece, saranno risarcibili le conseguenze patrimoniali del fatto, mentre non potrà essere accolta la richiesta di risarcimento dei danni non patrimoniali, per l'assenza di un diritto inviolabile di cui si assuma la lesione. Quando poi il protesto illegittimo abbia provocato l'ingiusta lesione sia del diritto della personalità che dell'interesse patrimoniale del soggetto protestato, allora occorrerà procedere con l'accertamento del danno che ricade sotto entrambe le voci, con i limiti e i criteri già segnalati.

Guida al diritto, 2010, fasc. 33-34, p. 67). Come già rilevato in precedenza, non è da escludere che – secondo i principi formulati dalla Suprema Corte nelle più volte richiamate pronunce gemelle – il giudice possa avvalersi della prova presuntiva, anche come unico mezzo di prova, ma vanno sempre allegati da parte del danneggiato tutti gli elementi che nel caso specifico siano idonei a fornire gli elementi che consentano di desumere il fatto ignoto dai fatti noti. Sul tema della illegittima segnalazione di posizione in sofferenza alla Centrale dei Rischi della Banca d'Italia e delle conseguenze che tale segnalazione può comportare nella sfera della reputazione economica del soggetto segnalato si v., di recente, M. GORGONI, *Misure di contenimento del rischio del credito e tutela della reputazione*, in *La resp. civ.*, 2011, p. 272 ss.